

**PROCEDIMENTO PENALE
CONTRO
PROVENZANO GIOVANNI
LICARI PIETRO
E ITALIANO VINCENZO**

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo.

Letti gli atti del procedimento penale

contro

- 1) Provenzano Giovanni di Giuseppe e di Palazzolo Giuseppa, nato il 27.3.1925 a Montelepre, ivi residente, latitante;
- 2) Licari Pietro di Antonino e fu Pellerito Rosalia, nato l'1.9.1915 a Montelepre, detenuto per altro;
- 3) Italiano Vincenzo fu Vito e di Russo Ninfa, nato il 14.11.1911 a Partinico, ivi residente, detenuto.

Imputati

tutti e tre del delitto di cui all'art. 2 D. L. L. 10.5.1945 n. 234 per aver partecipato alla banda armata capeggiata da Giuliano Salvatore in territorio delle provincie di Trapani e Palermo dal 1946 al 5 luglio 1950.

Licari Pietro inoltre:

- a) di concorso nel delitto di cui all'art. 422 C.P., per aver in correità con altri elementi della banda Giuliano, a fine di uccidere, esploso diversi colpi di armi automatiche sulla folla convenuta il I maggio 1947 in contrada Portella della Ginestra in Piana degli Albanesi, ponendo in pericolo la pubblica incolumità e cagionando la morte di: 1) Megna Giovanni di Giuseppe; 2) Alotta Vito di Filippo; 3) La Fata Vincenza di Salvatore; 4) Grifò Giovanni di Giovanni; 5) Di Maggio Giuseppe di Lorenzo; 6) Vicari Francesco di Giorgio; 7) Intravaia

Castrenze di Giuseppe; 8) Cusenza Giorgio di Giuseppe; 9) Clesceri Margherita di Giuseppe; 10) Lascari Serafino di Paolo; 11) Di Salvo Filippo fu Giuseppe;

b) del reato di cui agli artt. 81, 583 C. P. per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo di cui alla lettera a), cagionato lesioni personali volontarie a:

1	Caldarella Giorgio fu Serafino guarito in 30 giorni residuandogli indebolimento permanente della funzionalità dell'arto inferiore destro		
2	Mileto Giorgio di Benedetto	che guarì in gg.	28
3	Palumbo Antonino fu Calogero	« « « «	10
4	Invernale Salvatore fu Onofrio	« « « «	45
5	La Puma Francesco di Antonino	« « « «	60
6	Petta Damiano di Giuseppe	« « « «	22
7	Caruso Salvatore di Francesco cui è reliquata una malattia probabilmente inguaribile		
8	Muscarella Giuseppe fu Giovanni	« « « «	30
9	Moschetto Eleonora di Rosario	« « « «	10
1	Marino Salvatore di Giuliano	« « « «	28
0			
1	Di Corrado Alfonso di Salvatore	« « « «	30
1			
1	Fratello Giuseppe fu Calogero	« « « «	50
2			
1	Schirò Pietro fu Giuseppe	« « « «	57
3			
1	Greco Provvidenza di Salvatore alla quale è reliquata malattia insanabile ed indebolimento dell'organo nella vista e della parola articolata		
4			
1	La Rocca Cristina di Vincenzo	« « « «	30
5			
1	Italiano Marco fu G. Battista	« « « «	40
6			
1	Vicari Maria di Mariano	« « « «	50
7			
1	Renna Salvatore di Francesco	« « « «	90
8			
1	Caldarella Maria fu Filippo	« « « «	60
9			
2	Fortuna Ettore di ignoti	« « « «	120
0			
2	Spina Giovanni fu Vincenzo	« « « «	40
1			

2	Parrino Giuseppa fu Giorgio	« « « «	22
2			
2	Pardo Gaspare di Girolamo	« « « «	10
3			
2	Caiola Antonina	« « « «	45
4			
2	Ricotta Castrenze	« « « «	25
5			
2	Di Lorenzo Francesca	« « « «	40
6			
2	Di Modica Gaetano di Giuseppe	« « « «	15
7			

c) del reato di cui agli artt. 110-2 D. P. R. 19.8.1948 n.1184 per concorso nella detenzione abusiva di armi e munizioni da guerra (mitra, moschetti, bombe e mitragliatrici) in quantità rilevante;

d) di porto abusivo di dette armi (art. 4 cpv. I D. P. R. 19.8.1948 n. 1184) dal 1946 al 5.7.1950;

e) di concorso nel reato di cui agli artt. 110, 112 n. I, 61 n. 2 - 605 C. P. per avere privato della libertà personale Sirchia Giorgio, Fusco Salvatore, Cuccia Gaetano e Riolo Antonino al fine di consumare il delitto di strage, di cui alla lettera a), in Portella della Ginestra il 1.5.1947.

OSSERVA

Nel corso del dibattimento innanzi la Corte d'Assise di Viterbo che conosceva, per remissione della Suprema Corte di Cassazione, ai sensi dello art. 55 c. p. p. del procedimento penale a carico degli imputati della strage di Portella della Ginestra, consumata ad opera del bandito Giuliano Salvatore e di affiliati alla sua banda armata, il I maggio 1947, alcuni degli imputati suddetti, e precisamente, Pisciotta Gaspare, Pisciotta Francesco, Mannino Frank e Terranova Antonino facevano alcune prodezze, di cui si dirà dettagliatamente in seguito, nei riguardi di Provenzano Giovanni di Giuseppe, Licari Pietro di Antonino e Italiano Vincenzo fu Vito.

Il Mannino, infatti, aveva dichiarato di avere appreso da Candela Rosario, affiliato alla banda Giuliano che tra i partecipanti alla strage di Portella della Ginestra era insieme con altri di cui faceva pure i nomi, Licari Pietro (v. f. 77 copia verbale dibattimento Corte Assise Viterbo)-Pisciotta Francesco assumeva d'aver appreso dal Terranova i nomi degli autori della strage suddetta, che rendeva noti. Tra gli altri faceva anche il nome di Licari Pietro (v. f. 63, copia verb. dibattim. Corte Assise Viterbo).

Terranova Antonino affermava d'aver appreso da Giuliano Salvatore che il Licari Pietro era stato uno dei partecipanti alla strage di Portella della Ginestra (v. f. III copia verb. dib. Corte Assise Viterbo). Pisciotta Gaspare precisava d'aver appreso dal Giuliano che Licari Pietro aveva partecipato alla strage di Portella della Ginestra ed era stato precisamente colui che aveva custodito i quattro cacciatori: Cuccia Gaetano, Riolo Antonino, Fusco Salvatore e Sirchia Giorgio, imbattutisi casualmente nei banditi quando questi si erano già appostati per

sparare sui convenuti alla festa celebrativa del I maggio, in contrada Portella della Ginestra (v. f. 51, verb. dibatt. Corte Assise Viterbo). Pisciotta Gaspare, Mannino Frank, Terranova Antonino e Pisciotta Francesco chiamavano in correità il Licari, quale affiliato, insieme con essi, alla banda Giuliano (v. f. 3 e segg., verb. dib. Corte Ass. Viterbo). Pisciotta Gaspare rendeva, altresì, noto che anche Italiano Vincenzo e Provenzano Giovanni facevano parte del sodalizio criminoso del Giuliano (v. fogli già citati, verb. dib. Corte Assise Viterbo).

Pervenuta a quest'ufficio copia del verbale della Corte di Assise di Viterbo, di cui s'è più volte detto, era promossa l'azione penale nei confronti del Licari, del Provenzano e dell'Italiano, ai quali si dava carico dei reati di cui in rubrica. L'istruzione era rimessa ai sensi dell'art. 234 cpv. c.p.p. alla Sezione Istruttoria della Corte d'Appello di Palermo. Era emesso mandato di cattura contro gli imputati suddetti. Esso era eseguito nei confronti del Licari, che trovavasi detenuto, e dopo un periodo di latitanza, anche nei confronti di Italiano Vincenzo. Il Provenzano si rendeva latitante, e vane riuscivano le ricerche della polizia.

Mannino Frank dichiarava al magistrato inquirente che in seguito alla sua condanna per la strage di Portella della Ginestra, della quale si protestava innocente, intendeva non fare più alcuna dichiarazione, e, pertanto, non ritrattava né confermava le sue riferite dichiarazioni rese innanzi la corte d'Assise di Viterbo (v. f. 169).

Pisciotta Francesco confermava, invece, il contenuto delle sue dichiarazioni di Viterbo, aggiungendo nei riguardi del Licari d'aver appreso anche dal Terranova, che quegli era stato il bandito che aveva custodito i quattro cacciatori. Dichiarava, poi, che non intendeva neanche lui, e per le stesse ragioni dedotte dal Mannino, aggiungere altro, e rifiutava di rispondere alle domande, che gli erano rivolte, riguardanti il Provenzano e l'Italiano (v. f. 170).

Anche il Terranova Antonino assumeva lo stesso atteggiamento, pur ammettendo d'esser vero che a viterbo aveva fatto le dichiarazioni innanzi riferite (v. f. 171).

Anche il Pisciotta Gaspare è deceduto.

I quattro cacciatori Cuccia, Riolo, Fusco e Sirchia non riconoscevano nella formale ricognizione il Licari quale il bandito che li custodì, nelle note circostanze. Tutti e quattro i testi avevano, però, reso nota al magistrato, prima che si procedesse alla ricognizione, la loro grave difficoltà a riconoscere, dopo sette anni dal fatto, il bandito di cui si tratta, del quale però, avevano fatto nel loro primo giudiziario esame del 1947, descrizione dei caratteri somatici, che confermavano. Essa corrisponde alle caratteristiche somatiche del Licari (v. da f. 126 a f. 134 e da f. 144 a f. 146).

Il Licari (v. f. 120 e segg.) e l'Italiano (v. f. 287) dichiaravano d'essere innocenti, e, il primo adduceva un alibi per il I maggio 1947. Escussi i testi indotti, la gran parte di essi dichiaravano di non ricordare, mentre qualcuno asseverava l'alibi del Licari (v. f. 157 e segg.).

L'Italiano assumeva in sua difesa d'essersi presentato innanzi al Corte d'Assise di Viterbo, dopo le propalazioni e le chiamate di correo in suo pregiudizio fatte dal Pisciotta Gaspare, il quale, richiesto dal Presidente della Corte se nel teste riconoscesse l'Italiano, di cui aveva precedentemente parlato, negava che quegli s'identificasse nel bandito di cui aveva fatto il nome. Era evasa una difesa del Provenzano (di lui è, in atti a f. 172, copia di una dichiarazione resa al magistrato della Procura Generale della Repubblica di Palermo il 7.5.1953, con cui, tra l'altro, respinge gli addebiti mossi a Viterbo contro di lui dal Pisciotta e lo accusa di averlo calunniato, perché egli non si sarebbe prestato a fare, come il Pisciotta avrebbe desiderato, false dichiarazioni sui mandanti della strage di Portella della Ginestra),

difesa secondo cui Palazzolo Giuseppa, madre del Provenzano, Terranova Giuseppa, domestica di casa Provenzano, Fossetta Erminia, figlia adottiva di Pisciotta Caterina, cognata di Lombardo Rosalia, madre di Pisciotta Gaspare, avrebbero saputo delle minacce fatte dal Pisciotta al Provenzano per tramite della madre e del fratello del Pisciotta stesso, nel caso che il Provenzano si fosse rifiutato di dichiarare alla Corte di Assise di Viterbo di constargli che i mandanti della strage di Portella della Ginestra erano proprio coloro di cui il Pisciotta Gaspare aveva fatto i nomi in udienza.

La Palazzolo, la Terranova e la Fossetta deponavano in senso conforme alla posizione difensiva (v. da f. 148 a f. 153) contraddette dal fratello e dalla madre del Pisciotta (v. da f. 173 a f. 181) che negavano, come del tutto destituito di fondamento, l'assunto dei testi a discolta su menzionati. Provenzano Carlo, fratello dell'imputato, e certo Di Misa Giuseppe, imputato prosciolto della strage di Portella della Ginestra, dichiaravano di sapere che il Pisciotta aveva mosso le accuse di cui s'è detto a carico del Provenzano Giovanni, per vendicarsi del fatto che questi non aveva depresso a Viterbo in conformità alle sue istruzioni, tendenti a fargli dire che conoscesse i nomi dei mandanti della strage stessa (v. ff. 155 e 156). La Lombardo Rosalia rendeva noto che il Provenzano aveva accompagnato il medico, dott. Vasile, in Montelepre, per visitare il Pisciotta Gaspare e per sottoporlo a radiografia polmonare. Il dr. Vasile, assunto in esame dal Consigliere delegato alla istruzione, negava che ciò rispondesse al vero, anche in confronto con la Lombardo, che affermava, invece, il contrario.

Il Vasile, a Viterbo, innanzi quella Corte d'Assise, aveva detto di non poter essere preciso sulla circostanza, perché non ricordava se il Provenzano, studente in medicina a lui noto, avesse accompagnato a Montelepre, per visitare il Pisciotta o altra persona.

Anche il dott. Di Lorenzo Salvatore, radiologo, deponava in senso conforme al dott. Vasile (v. da f. 186 a f. 195, da f. 220 a 226 e da f. 292 a f. 294). Pisciotta Salvatore, padre di Gaspare, accusava il Provenzano di aver partecipato alla banda Giuliano e lo chiamava, pertanto, in correità (v. f. 293).

Erano escussi i marescialli dei carabinieri Lo Bianco Giovanni e Calandra Giuseppe, i quali si erano occupati delle indagini riflettenti la banda Giuliano. Entrambi escludevano che il nome dello Italiano, quale affiliato alla banda Giuliano, fosse stato fatto da altri, prima che dal Pisciotta Gaspare a Viterbo; rendevano noto che il Provenzano era stato assegnato al confino di Polizia - come da documentazione in atti - per la sua attività - denunciato all'Autorità giudiziaria, per ricettazione di somme di denaro, provento di delitti della banda Giuliano. Da questa imputazione il Provenzano era stato assolto dalla Corte d'Assise di Palermo e la sentenza gravata di appello dal P. M. (v. relativa copia di sentenza e motivi d'appello del P.M. a f. 233 e segg.).

Il Lo Bianco, poi, escludeva che fosse vero, come assunto da Pisciotta Gaspare, a Viterbo, che il Giuliano l'avesse corrotto, facendogli pervenire somme di denaro a mezzo del Provenzano (v. ff. 141 e segg. e 183 e segg.). Il Licari Pietro è stato già condannato alla Corte di Assise di Palermo, con sentenza del 13.5.1954, a 14 anni di reclusione, ridotta ad anni nove e mesi quattro, per il delitto di partecipazione alla banda Giuliano. Il Pisciotta Francesco, il Terranova ed il Mannino erano nuovamente interrogati dal magistrato inquirente, dietro sollecitudine di questo Ufficio, perché fossero incitati a rendere noto tutto ciò che sapessero a carico dei prevenuti, sui fatti per cui è processo, ma essi insistevano nell'agnostica e ermetica posizione assunta (v. f. 228 e segg.).

Completata l'istruzione, gli atti erano rimessi a questo Ufficio per le requisitorie. La prova della colpevolezza di Italiano Vincenzo, in ordine ai reati a lui ascritti, non può dirsi che sia sufficiente per richiedere il rinvio a giudizio dell'imputato suddetto. Essa, infatti, consiste nella chiamata in correità, fatta innanzi la Corte d'Assise di Viterbo, dal Pisciotta Gaspare, il quale, allorché l'Italiano si presentò in udienza, dichiarò che non riconosceva in lui la persona di cui aveva fatto in precedenza il nome, come di uno degli affiliati alla consorte criminosa del Giuliano. Sebbene non sia destituita di logico fondamento ed appaia, anzi, ben comprensibile la condotta del Pisciotta Gaspare alla presenza dell'Italiano, il quale, come risulta agli atti di questo ufficio, è un temibile criminale cui si fa carico di gravi reati, per cui attende d'essere giudicato, ed è, peraltro, un esponente di quella mafia, dal cui oscuro millantato intervento, il Pisciotta Gaspare, come del resto i suoi correi, s'attesero, e tutte le loro speranze andarono deluse, esiti miracolistici dei procedimenti penali a loro carico, esiti che mancarono del tutto, com'era ben naturale, deve, tuttavia, rilevarsi che le risultanze processuali, di cui innanzi si è detto, non sono, oggettivamente considerate, del tutto tranquillizzanti e lasciano adito a dubitare della veridicità delle dichiarazioni del Pisciotta riguardanti l'Italiano, atteso che esse non furono mantenute, e atteso altresì che una ulteriore chiarificazione in merito del Pisciotta è impossibile, a cagione del decesso di quest'ultimo. Deve, perciò, richiedersi il proscioglimento di Italiano Vincenzo dagli addebiti, per insufficienza di prove.

Gli elementi di responsabilità emersi a carico del Provenzano e del Licari sono, invece, più che sufficienti per richiedere il rinvio di entrambi gli imputati al giudizio della Corte d'Assise di Palermo, competente, in proprio e per connessione, a conoscere dei reati loro ascritti.

A carico del Provenzano conversero le accuse specifiche e circostanziate, costanti e mantenute giudiziariamente, del Pisciotta Gaspare e del Pisciotta Salvatore, le quali sono vere e proprie chiamate in correità contestuali con la confessione resa al magistrato da entrambi i Pisciotta della loro partecipazione alla banda armata del Giuliano. Dette fonti d'accusa furono altresì suffragate dalle dichiarazioni, innanzi riferite, della Lombardo Rosalia e dal Pisciotta Pietro, specifiche e riflettenti fatti specifici, che i testi a discarico, quasi tutti prossimi congiunti del Provenzano (v. quanto esposto innanzi al riguardo) vollero svuotare di contenuto o sminuire con la benevola cooperazione di quel tal Di Misa, imputato della strage di Portella della Ginestra, e, giovandosi dei ricordi del dott. Vasile che non rassicurano molto, attese le diverse versioni da lui rese sui fatti, a Viterbo prima, innanzi quella Corte d'Assise, e a Palermo, in tempo successivo, innanzi al magistrato inquirente, allorché pendeva già procedimento penale a carico del Provenzano.

La giudiziaria chiamata in correità fatta dai due Pisciotta a carico del Provenzano riceveva d'altra parte suffragio e corroborazione, alla stregua delle risultanze messe già in evidenza e attinenti all'assegnazione dell'imputato al confino di polizia, per la sua attività di cooperatore della banda Giuliano, e al giudizio pendente contro lo stesso Provenzano, ancora latitante per ricettazione di somme di denaro, provento di delitti commessi dalla banda Giuliano.

Le dichiarazioni rese davanti al giudice da Pisciotta Gaspare, Mannino, Terranova, e Pisciotta Francesco, riflettenti la partecipazione di Licari Pietro alla strage di Portella della Ginestra, non furono mai smentite, in sostanza dai suddetti, poiché il loro riserbo innanzi al magistrato inquirente che li escuteva in merito (non di tutti, perché il Pisciotta Francesco, e in certo senso, anche il Terranova, confermarono esplicitamente le dichiarazioni, che avevano reso a Viterbo innanzi quella Corte d'Assise) fu determinato dal disappunto per la sorte agli stessi toccata in esito al giudizio che li dichiarava colpevoli dell'eccidio di Portella della

Ginestra e non già perché essi non intendevano mantenere fermo il loro assunto giudiziario sulla parte presa dal Licari in quell'efferato crimine. Ha da notarsi che le accuse di cui si tratta furono specifiche, concordanti, circostanziate e contenevano il riferimento al fatto determinato d'aver il Licari cioè provveduto, per ordine del Giuliano, alla custodia dei quattro cacciatori imbattutisi tra le fila dei banditi, schierati per far fuoco sulla massa di popolo convenuto a Portella della Ginestra nella giornata celebrativa del I maggio 1947, festa del lavoro. Ora, può apparire che il mancato riconoscimento del Licari ad opera dei quattro cacciatori suddetti comporti una incrinatura alla validità delle accuse mosse contro quest'ultimo da Pisciotta e compagni, ma ciò non é, sia perché i testi manifestarono al magistrato prima che si procedesse alla formale ricognizione di trovarsi nell'impossibilità, quasi, di procedere al riconoscimento, perché trascorsi sette anni dal fatto, sia perché i connotati del loro custode, resi noti dagli stessi testimoni al giudice istruttore, nel 1947, in una loro dichiarazione, confermata ancora oggi, corrispondono in modo veramente preciso e sicuro ai connotati del Licari Pietro.

Quest'ultima circostanza accredita, con la sua indiscutibile, obiettiva autorevolezza, le accuse di Pisciotta e compagni a carico del Licari, del quale, pertanto, deve richiedersi il rinvio a giudizio perché risponda della strage di Portella della Ginestra e del porto e detenzione di armi da guerra. Il delitto di partecipazione alla banda Giuliano, ascritto al Licari come in rubrica, ha formato già oggetto di precedente giudizio, come da documentazione in atti, giudizio conclusosi con l'affermazione della responsabilità del Licari per detto addebito. É ostativo, quindi al rinvio a giudizio, per detto reato, il disposto dell'art. 90 c. p. p. . Deve richiedersi, infine, che sia mantenuto fermo il mandato di cattura emesso contro il Provenzano e lo stato di preventiva carcerazione del Licari Pietro.

P. Q. M.

Visto l'art. 388 c. p. p.

CHIEDE

che la Sezione Istruttoria della Corte d'Appello di Palermo dichiari chiusa la formale istruzione; dichiari di non doversi provvedere contro Italiano Vincenzo per insufficienza di prove e contro Licari Pietro, limitatamente al reato di partecipazione a banda armata, per inammissibilità di un secondo giudizio; ordini il rinvio dello stesso Licari Pietro, per rispondere degli altri reati a lui ascritti, nonché del Provenzano Giovanni per rispondere dei reati addebitati, come in epigrafe, al giudizio della Corte d'Assise di Palermo competente in proprio e per connessione, fermo mantenendo lo stato di preventiva carcerazione del Licari ed il mandato di cattura emesso contro il Provenzano.

Palermo, li 22 Luglio 1954